CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER
I SERVIZI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FNM
SETTORI SPECIALI

INDICE

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative

Articolo 4 Inderogabilità del capitolato generale

Articolo 5 Impegno di riservatezza

CAPITOLO II
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 Validità dell'offerta

Articolo 7 Aggiudicazione provvisoria

Articolo 8 Aggiudicazione definitiva

Articolo 9 Termini per la stipulazione del contratto

Articolo 10 Documento unico della valutazione del rischio delle imprese (DUVRI)

Articolo 11 Garanzia e svincolo

Articolo 12 Comunicazioni ai concorrenti

Articolo 13 Diritto di accesso

CAPITOLO III
RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 14 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese

Articolo 15 Rispetto della normativa di cui al D. lgs. 231/2001

Articolo 16 Raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E.

Articolo 17 Incedibilità del contratto. Subappalto

Articolo 18 Responsabile del contratto
Articolo 19 Pagamento del servizio, anticipazioni**,** sospensione del pagamento
Articolo 19bis Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi
Articolo 20 Prezzi e revisione
Articolo 21 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario
Articolo 22 Variazioni quantitative o qualitative
Articolo 23 Vicende soggettive dell'aggiudicatario
Articolo 24 Elenchi ufficiali di prestatori di servizi, autocertificazioni, attestazioni
Articolo 25 Qualità del servizio – controllo
Articolo 26 Controllo del personale
Articolo 27 Gestione delle non conformità
Articolo 28 Accesso agli uffici/stabilimenti
Articolo 29 Garanzia degli standard qualitativi
Articolo 30 Prevenzione infortuni e sicurezza. Assicurazioni
Articolo 30 bis Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali
Articolo 31 Penali per ritardo
Articolo 32 Penali per inadempimento

CAPITOLO IV
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33 Risoluzione
Articolo 34 Clausola risolutiva espressa
Articolo 35 Recesso

CAPITOLO V
NORME DI CHIUSURA

Articolo 36 Foro competente
Articolo 37 Divieto di arbitrato
Articolo 38 Transazione
Articolo 39 Rinvio

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1.Il presente capitolato trova applicazione per l'affidamento dei servizi elencati all'allegato II A del codice dagli appalti (d.lgs. 163/06, d'inanzi codice) che qui si intende integralmente richiamato.

2. Relativamente ai servizi di cui all'allegato II B, non soggetti, se non in stretti limiti, alle disposizioni del codice, il presente capitolato si applicherà ove espressamente richiamato, eventualmente anche per singoli articoli, dagli atti della procedura di gara o dal contratto/capitolato speciale che verrà stipulato tra committente e l' aggiudicatario.

3. Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B, saranno disciplinati dal presente capitolato se il valore dei servizi di cui all'allegato II A sia superiore al valore dei servizi di cui all'allegato II B. Ove il valore del servizio di cui all'allegato II B sia superiore al valore del servizio di cui all'allegato II A si applica il comma II del presente articolo. (→ art. 21)

4. Nel caso di appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché compatibili con il trattato UE, non troveranno applicazione le disposizioni del codice degli appalti (→ art. 19, comma II).

5. Con riferimento alle concessioni di servizi il presente capitolato avrà valore ove espressamente richiamato, eventualmente anche per singoli articoli, dagli atti della procedura di gara o dal contratto/capitolato speciale che verrà stipulato tra committente e l'aggiudicatario.

6. I contratti di servizi tra le società del Gruppo FNM (c.d. contratto intercompany o infragruppo) sono regolati dalle dispozioni specifiche in essi contenute; il presente capitolato sarà applicabile ai contratti intercompany ove espressamente richiamato.

Articolo 2
Definizioni

1. In punto definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del D. lgs. 163/06. Dette definizioni saranno valide ai fini del presente capitolato.
2. Ove il rapporto contrattuale non sorga in base ad una procedura di gara per aggiudicatario dovrà intendersi il contraente che dovrà espletare il servizio e per procedura di gara qualsiasi atto volto a sollecitare l'offerta.

Articolo 3
Osservanza di disposizioni normative

1. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni della competenti Autorità in materia.

Articolo 4
Inderogabilità del capitolato generale

1. Il presente capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra committente ed aggiudicatario. In caso di non conformità, divergenze o contrasti tra il capitolato generale e singole disposizioni contenute in altri documenti contrattuali o di gara prevarranno le norme contenute nel presente capitolato.

Articolo 5
Impegno di riservatezza

1. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del contratto e in ragione dell'esecuzione del servizio, astenendosi dalla loro divulgazione a terzi.
2. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, know how, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla committente, che vengano apprese a seguito della procedura o del rapporto contrattuale, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie al corretto espletamento del servizio. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con il committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto.

CAPITOLO II
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6
Validità dell'offerta

1. L'offerta presentata dai partecipanti alle procedure di gara ha una durata pari a 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione (**n.b. LA LEGGE PARLA DI 180 GG. SALVA DIVERSA PREVISIONE QUINDI IL BANDO O L'INVITO DEVONO PREVEDERE LO STESSO TERMINE DI VALIDITA'**).

Articolo 7
Aggiudicazione provvisoria

1. A seguito dell'espletamento della procedura di gara il committente provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria che verrà approvata, previe opportune verifiche da parte degli organi societari del committente nel termine di 45 giorni dalla ricezione della stessa (art. 12, c.1, 163/06). Detto termine sarà interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti da parte del committente all'aggiudicatario e riprenderà a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti ovvero i documenti pervengano all'organo richiedente.

Articolo 8
Aggiudicazione definitiva

1.Decorso il termine di cui all'articolo precedente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, l'aggiudicazione diventa definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Articolo 9
Termini per la stipulazione del contratto

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri in autotutela, la sottoscrizione del contratto avverrà nei successivi 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla documentazione di gara o un differimento concordato tra committente ed aggiudicatario.

2. In presenza di motivi d'urgenza la committente provvederà alla sottoscrizione del contratto senza indugio fermo restando la comunicazione ai soggetti partecipanti.

Articolo 10

Documento unico della valutazione del rischio delle imprese (DUVRI)

1. L'aggiudicatario, in collaborazione con la committente, ove richiesto dalla natura del servizio da espletarsi, è tenuto ad individuare i rischi connessi alla corretta esecuzione della prestazione predisponendo il documento unico della valutazione dei rischi.

Articolo 11

Garanzia e svincolo

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire a favore del committente una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, proveniente da istituto di primaria importanza ovvero rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale ex art. 107 d. lgs. 385/93, pari al 10% dell'importo del contratto. L'ammontare del 10% si intende riferito all'importo complessivo del servizio previsto in gara anche nei casi in cui sia in facoltà della committente recedere dal servizio medesimo prima del termine finale. Nel calcolo del 10% dell'importo complessivo del servizio non va considerata l'IVA.

2. La fideiussione è costituita a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del pagamento di eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine. Rimane salva per la committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell' inadempimento.

3. La fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta del committente.

4. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

5. Nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, il committente provveda ad escutere la fideiussione, l'aggiudicatario dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'escussione medesima.

6. La mancata costituzione della garanzia sopra descritta darà al committente la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e di acquisire la garanzia prestata dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
7. E' in ogni caso riservata al committente la facoltà di stabilire, nei singoli contratti in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo dell'aggiudicatario a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.
8. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 180 giorni dalla data dell'ultimo servizio effettuato (c.d. ultima partita) dall'aggiudicatario in favore del committente dietro autorizzazione scritta del committente stesso. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo.

Articolo 12
Comunicazioni ai concorrenti

1. Le comunicazioni ai concorrenti si intendono regolarmente effettuate ove loro rappresentanti presenzino alle sedute di gara in cui vengono comunicati i risultati afferenti all'aggiudicazione provvisoria.

Articolo 13

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita nelle forme e nei modi di cui alla legge 241/90.
2. Oltre alle limitazioni del diritto di accesso previste dalla legge 241/90 trovano altresì applicazione le restrizioni previste dall'art. 13, comma V del codice.

CAPITOLO III
RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 14

Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese

1. Il rapporto contrattuale tra committente e aggiudicatario sorge al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva afferente all'esito positivo dell'approvazione dei competenti organi societari.
3. Il contratto tra committente ed aggiudicatario verrà stipulato mediante scrittura privata ovvero mediante atto pubblico notarile a discrezione del committente.
4. Tutte le spese di contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 15

Rispetto della normativa di cui al D. lgs. 231/2001

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello organizzativo adottato dal committente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il contratto.

Articolo 16

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

1. Qualora la gara venga aggiudicata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della committente per tutte le operazioni e atti che, a vario titolo, dipendano dalla gara medesima.

2. La committente può, tuttavia, far valere direttamente le singole responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

3. Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria, è irrevocabile.

4.Qualora la gara venga aggiudicata ad un consorzio di imprese ex art. 2602 c.c. tutti i rapporti consequenziali e connessi al contratto sono riferibili al consorzio medesimo.

5. Quanto previsto dal comma precedente vale altresì per i G.E.I.E.

Articolo 17

Incedibilità del contratto. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. In caso di operazioni societarie di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda. Trasformazione, fusione o scissione relative all'aggiudicatario, è in facoltà del committente effettuare le verifiche che ritenga opportune per accertare la presenza, in capo al soggetto subentrante nella titolarità del contratto, dei requisiti di idoneità morale (incluse l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del contratto.

3. E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare al committente, con 30 giorni di anticipo, la conclusione delle operazioni sopra menzionate. Entro 60 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'operazione, ovvero in caso di omissione della

comunicazione, dalla notizia della conclusione dell'operazione medesima il committente, qualora accerti l'insussistenza dei requisiti di cui al comma 2, avrà la facoltà di risolvere il contratto.

4. La parte del servizio che può essere concessa in subappalto sarà stabilita di volta in volta dal bando di gara, dal disciplinare ovvero contratto e/o capitolato speciale. Trova applicazione l'art. 118 del codice da intendersi integralmente richiamato e quanto previsto all'art. 19-bis del presente Capitolato.

Articolo 18

Responsabile del contratto

1. E' obbligo dell'aggiudicatario nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'aggiudicatario stesso per l'esecuzione/gestione del contratto. Tali soggetti saranno considerati dalla committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la committente medesima.

2. La committente, a sua volta, si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto.

Articolo 19

Pagamento del servizio, anticipazioni, sospensione del pagamento

1. Il corrispettivo del servizio è stabilito in base a quanto previsto dal contratto.

2. Il committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.

3. A seguito dell'emissione di fatture da parte dell'aggiudicatario, secondo le specifiche modalità previste dal contratto, il committente provvederà alla loro liquidazione entro 90 giorni fine mese data fattura fatta salva una diversa previsione contrattuale.

4. Le fatture potranno essere legittimamente emesse dall'aggiudicatario solo ove la prestazione dedotta in contratto sia stata adempiuta in modo corretto e puntuale in ogni sua parte, anche accessoria, secondo le regole dell'arte esigibili, nonché secondo le specifiche tecniche prescritte nel contratto e/o capitolato alla luce altresì della finalità cui il servizio è destinato. In assenza di uno dei requisiti ora menzionati l'aggiudicatario non avrà titolo per emettere fatture e, nel caso in cui vengano emesse, le stesse non saranno liquidate.

5. In presenza di contestazioni scritte da parte di eventuali subappaltatori nei confronti della committente, circa eventuali violazioni commesse dall'aggiudicatario, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro oppure nel caso di mancati pagamenti, è in facoltà del committente sospendere i pagamenti nei confronti dell'aggiudicatario.

6. E' in facoltà del committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazione con l'aggiudicatario per inadempienze relative al contratto in corso ovvero relative anche ad altri contratti. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, il pagamento potrà essere sospeso altresì nei casi in cui l'aggiudicatario non trasmetta al committente le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal committente.

7. Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del committente saranno corrisposti interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 19-bis

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti (iv) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (v) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):……..

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1, art. 3 L.

n. 136/2010 un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

Articolo 20

Prezzi e revisione

1. Nel caso di servizi pluriennali, il corrispettivo previsto rimane fisso ed invariabile per il primo biennio di espletamento del servizio, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

2. A partire dal secondo biennio di fornitura i prezzi potranno essere adeguati in base ad un’apposita istruttoria condotta dai soggetti competenti a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dell’aggiudicatario.

Articolo 21

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. La cessione dei crediti deve essere autorizzata dal committente e stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Successivamente all’autorizzazione la cessione deve essere notificata al committente stesso che potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

2. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile al committente nei casi in cui l’aggiudicatario cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso il committente potrà eccepire l’ inadempimento dell’aggiudicatario cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

Articolo 22

Variazioni quantitative o qualitative

1. Nel corso del contratto i servizi da fornire alla committente da parte dell’aggiudicatario potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura del 10% con conseguente aumento o diminuzione del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario (c.d. variazioni quantitative). Il corrispettivo dovuto per l’eccedenza, nonché le condizioni, saranno le stesse offerte in gara.

2. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dalla committente all’aggiudicatario con un preavviso di giorni 60 rispetto alla data prevista in contratto per l’effettuazione del servizio. Tale comunicazione dovrà essere comunicata a mezzo lettera

raccomandata a/r, ove possibile anticipata a mezzo fax, e dovrà recare le specifiche variazioni da apportare.

3. La committente ha la facoltà altresì di chiedere lievi modifiche al servizio che non comportino un aggravio organizzativo in capo all'aggiudicatario prima dell'inizio, oppure durante l'espletamento del servizio. Tali modifiche potranno comportare un aumento, oppure una diminuzione, del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario nei limiti del 10 % dell'importo offerto in gara ovvero dell' importo del contratto (c.d. variazioni qualitative).

4. Le variazioni di cui al comma 1 e 3 sono cumulabili potendo quindi determinare aumenti o diminuzioni del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario nel limite massimo del 20%.

5. Nessuna variazione può essere apportata dall'aggiudicatario senza il previo consenso scritto da parte della committente.

Articolo 23

Vicende soggettive dell'aggiudicatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'aggiudicatario si fa rinvio a quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato.

Articolo 24

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi, autocertificazioni, attestazioni

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi devono presentare alla committente il relativo certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L'iscrizione certificata dalle Autorità competenti costituisce presunzione di idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dai seguenti articoli del Codice: art. 38, comma 1, lett. a), c), f) secondo periodo; art. 39; art. 41, comma 1, lett. b), c); art. 42, comma 1, lett. e), f), g), h), i).

3. Se l'aggiudicatario deve essere in possesso di particolari autorizzazioni o appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel paese d'origine il servizio messo in gara, la committente verificherà il possesso di tali autorizzazioni ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 25

Qualità del servizio-controllo

1. La committente ha il diritto di verificare la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario a quanto previsto dal certificato di iscrizione descritto nell'articolo precedente ovvero dall' autodichiarazione ex d.p.r. 445/00 ovvero da ogni altra idonea attestazione. A tal fine il committente verificherà, prima della stipulazione del contratto, nonché durante la vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete modalità attuative del servizio alla luce altresì del certificato, della autodichiarazione o di altra attestazione sopra menzionati.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è diritto della committente, verificare, in ogni momento:

a) i nominativi dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi, relativi titoli di studio e professionali;
b) le misure di gestione ambientale che l'aggiudicatario adotta nell'espletamento del servizio (es. sistema EMAS);
c) il numero medio annuo dei dipendenti utilizzati per il servizio, la loro corrispondenza, circa il numero di personale impiegato e le relative qualifiche, a quanto dichiarato in sede di gara;
d) il rispetto delle normative di settore in punto sicurezza sul luogo del lavoro, codice etico e d.lgs. 231/01, contributi, contratti di assunzione e di ogni altra normativa cui l'aggiudicatario debba attenersi;
e) i prodotti, l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico utilizzato dall'aggiudicatario;
f) l' attività di eventuali subappaltatori e il rispetto delle incombenze e della quota di esse date, ove concesse, in subappalto;
g) il possesso del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato;

3. Per le verifiche di cui sopra la committente potrà avvalersi di enti, autorità od organi certificatori della qualità dei servizi. Le eventuali spese sostenute a tal fine saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

4. Nel caso di prestazione di servizi pluriennali l'aggiudicatario ha l'obbligo di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni di cui al comma I del presente articolo, o, in suo difetto, di dare un riscontro oggettivo circa il permanere della qualità del servizio in capo all'aggiudicatario medesimo.

5. L’aggiudicatario, ove venga richiesto dalla committente, alla luce della peculiarità del servizio da espletarsi, ha l’obbligo di presentare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il PdQ da sottoporre alla committente per l'approvazione unitamente ad ogni altro documento richiesto.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, 5° comma, in caso di esito sfavorevole dei controlli effettuati, o del venire meno degli standard qualitativi del servizio, l’aggiudicatario dovrà rendere la parte del servizio ancora da espletarsi conforme alle specifiche di gara od alle eventuali successive modifiche adottate nel corso del rapporto contrattuale. Quanto alla parte del servizio già prestato, questo, a richiesta della committente, dovrà essere integrato o sostituito con un servizio conforme entro un ragionevole termine (max. 15 giorni dalla data della richiesta). Le relative spese rimangono ad integrale carico dell’aggiudicatario.

7. I controlli potranno avere ad oggetto altresì i subappaltatori, nonché i fornitori, di cui dovesse avvalersi l’aggiudicatario.

8. I controlli della committente si effettueranno nell’arco dell’intera vigenza del rapporto contrattuale con l’aggiudicatario.

Articolo 26

Controllo del personale

1. Fatte salve diverse disposizioni del contratto o del capitolato speciale, l’aggiudicatario dovrà consegnare l’elenco completo del personale impiegato, ivi incluso il personale impiegato dai subappaltatori. Tale elenco dovrà essere completo dei nominativi, data e luogo di nascita, titolo di studio o professionale, mansioni da svolgere ai fini del servizio da espletare.

2 In ogni momento la committente avrà il diritto di verificare:

a) la corrispondenza del numero del personale impiegato rispetto a quanto offerto in sede di gara;
b) la corrispondenza delle ore di lavoro, complessive o parziali, prestate dal personale impiegato rispetto a quelle offerte in sede di gara;
c) il rispetto degli standard qualitativi con specifico riferimento altresì alle mansioni attribuite al personale in relazione alle loro qualifiche o titoli.

Articolo 27

Gestione delle non conformità

1. Il fornitore è tenuto ad identificare i prodotti che non siano conformi ai relativi requisiti e verificare che gli stessi non vengano utilizzati o consegnati ai fini della fornitura.

2. Mediante apposita “procedura” prevista dal Contratto il fornitore rileva, esamina e risolve le “Non Conformità” e precisa i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere preventivamente autorizzata dal Committente.

3. Qualora la “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”

Articolo 28

Accesso agli uffici/stabilimenti

1. La committente, anche in seguito ai controlli di cui sopra, si riserva il diritto di accedere agli uffici/stabilimenti dell’aggiudicatario, nonché degli eventuali subappaltatori o fornitori al fine di vagliare le modalità realizzative relative all’espletamento del servizio nonché la qualità del servizio medesimo.

2. Ogni maggior aggravio rimarrà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

3. I controlli e la sorveglianza della committente non esonerano sotto alcun profilo l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 29

Garanzia degli standard qualitativi

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 25, l’aggiudicatario garantisce che il servizio da prestarsi, in via generale, nonché i prodotti, beni, materiali e strumenti usati rispondano agli standard qualitativi offerti in sede di gara, alla luce altresì della specifiche tecniche.

2. La garanzia di cui al comma I del presente articolo nonché quella di buon esecuzione della prestazione hanno durata di un anno dalla data della prestazione dell’ultimo servizio effettuato.

3. La denuncia dei vizi viene effettuata dalla committente all’aggiudicatario entro 90 giorni dal loro accertamento o dal diverso termine che sarà dedotto in contratto.

4. In relazione alla natura e all’entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati il committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 32 lett. a.

5. Il committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte dell’aggiudicatario, provvederà direttamente all’adeguamento del servizio agli

standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'aggiudicatario. Rimane salva la facoltà per la committente di escutere la fideiussione salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 30

Prevenzione infortuni e sicurezza. Assicurazioni

1. L'aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle normative previste in materia antinfortunistica e di prevenzione di infortuni sul lavoro.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di prestare tutte le polizze assicurative e/o garanzie richieste dal committente.

Articolo 30.bis

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente. Resta inteso che qualsiasi modifica al trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 15. Neconsegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Aggiudicatario.

4. L'Aggiudicatario dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio del Servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e

ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

5. L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Società Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Società Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

6. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Aggiudicatario dalla Società Committente, che lo inviterà a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società Committente - anche in corso dell'esecuzione del Servizio – può effettuare i pagamenti direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario.

A tal fine, la Società Committente potrà richiedere all'Aggiudicatario, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

7. L'Aggiudicatario dovrà osservare la clausola sociale in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente di cui al precedente comma 1, relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, con esclusione di periodi di prova, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del medesimo Aggiudicatario. A tal fine l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza di

tutte le leggi e di tutte le norme previste dalla citata contrattazione collettiva in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante; al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

Articolo 31

Penali per ritardo

1. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 15% del prezzo dell'intero servizio messo in gara. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti in contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione. In ogni caso, anche nei casi di servizi ad esecuzione frazionata o periodica, o di somministrazione, il ritardo nella prestazione del servizio superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti, fatte salve diverse disposizioni del contratto o del capitolato speciale, darà diritto alla committente all'applicazione di penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intero servizio per ogni singola partita o servizio effettuato o espletato in ritardo.
2. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui la committente stabilisca termini essenziali oppure le diverse disposizioni del contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intero servizio per ogni singola partita o servizio effettuato o consegnato in ritardo.
3. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intero servizio per ogni giorno di ritardo. Gli importi dovuti a titolo di penali potranno essere sempre opposti in compensazione dalla committente all'aggiudicatario anche con riferimento ad altri contratti.
5. In ogni caso è fatto salvo il maggior danno.

Articolo 32

Penali per inadempimento

1. Troveranno applicazione le penali nei casi di seguito descritti:
    a) 0,01 del prezzo di aggiudicazione nel caso di riscontate difformità degli standard qualitativi rispetto a quelli offerti in sede di gara; la penale ammontante allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata potendo quindi essere applicata anche più volte in un anno.

b) 0,01 del prezzo di aggiudicazione per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale offerto in gara e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento del servizio, tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato in sede di gara ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta in sede di gara;

c) per ogni difformità in difetto tra le ore di lavoro offerte in sede di gara e quelle concretamente effettuate considerate per ciascun anno:

→ dalla 5° ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 15° troverà applicazione una penale pari allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione;

→ dalla 15° ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 30° in meno troverà applicazione una penale pari allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione;

→ dalla 30° ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 50° in meno troverà applicazione una penale pari allo 0,03 del prezzo di aggiudicazione.

2. Le penali di cui alle lettere a), b) e c) possono trovare applicazione congiuntamente.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 34, lett. i) e j) (claus. ris. espr.) è in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

CAPITOLO IV
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33
Risoluzione

1. L'inadempimento nella prestazione del servizio, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del contratto, operante anche per una delle circostanze di cui all'art. 34 che segue, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali nonché il risarcimento di tutti i danni, di carattere patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 34
Clausola risolutiva espressa

1. Fatte salve ulteriori disposizioni di cui al contratto la committente ha la facoltà di risolvere il contratto in presenza di una delle situazioni di seguito esposte:

a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del contratto ovvero cessione del contratto stesso;
b) mancata informativa al committente circa i nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'aggiudicatario si avvalga;
c) violazione di una delle previsioni di cui all'art.25, comma II, lett. a – g ;
d) violazione di quanto previsto all'art. 29 (garanzia degli standard qualitativi);
e) sospensione nell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
f) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
g) assoggettamento ad una delle procedure di cui al r.d. 267/1942;
h) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui alla legge 1423/56 o della legge 575/65 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;
i) il riscontro che l'aggiudicatario nell'espletamento del servizio ha prestato un numero di ore lavoro inferiore a 50 ore per anno rispetto a quanto offerto in sede di gara;
j) il riscontro che l'aggiudicatario nell'espletamento del servizio ha impiegato un numero di persone inferiore rispetto a quanto offerto in sede di gara; è condizione sufficiente l'aver impiegato anche una sola persona in meno rispetto a quanto offerto in sede di gara; tale disposizione può trovare applicazione congiuntamente a quella prevista sub lett. b) art. 32.
k) l'inosservanza da parte dell'aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni gravanti sullo stesso in materia di D. lgs. 231/01;
l) modifiche delle condizioni patrimoniali dell'aggiudicatario tali da costituire pregiudizio per l' esecuzione della prestazione. Costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:

   1. il mancato pagamento di uno o più subappaltatori subappaltatori relativo al contratto in essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di gara.

2. un indice di stabilità patrimoniale-grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;

m) violazione di quanto disposto dall'art. 17, 3° comma del presente capitolato;

n) mancata ricostituzione della garanzia nei termini previsti dall'art. 11, comma 5°;

o) ogni altro inadempimento, ovvero ritardo nell'adempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione del servizio affidato;

p) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsto all'art. 19-bis del presente Capitolato.

2. Rimane salva per il committente la facoltà di fare eseguire il contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico dell'aggiudicatario.

3. La risoluzione si verificherà di diritto a seguito di dichiarazione unilaterale inviata dal committente all'aggiudicatario senza la necessità di messa in mora o preavviso.

4. Ferma restando la risoluzione del contratto, il committente potrà escutere la fideiussione, incassare le penali salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 35

Recesso

1. Il committente può recedere dal presente contratto, senza necessità di motivazione, dando un preavviso all'aggiudicatario di giorni 30 a mezzo lettera raccomandata a/r. Farà fede la data di ricezione della raccomandata a/r.

2. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente nessun indennizzo sarà dovuto all'aggiudicatario, anche nel caso di eventuali giacenze o rimanenze di magazzino, ovvero di mancato guadagno, fatto salvo il pagamento della prestazioni già effettuate e non contestate dal committente.

3. E' fatto divieto all'aggiudicatario recedere dal contratto.

CAPITOLO V
NORME DI CHIUSURA

Articolo 36

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 37

Divieto di arbitrato

1. E’ fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

Articolo 38

Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Articolo 39

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato troveranno applicazione le disposizioni del codice civile italiano e, ove applicabili le disposizioni del D. lgs. 163/06.

2. Trova applicazione, in ogni caso, la legge italiana.